

DECRETO BOLLETTE

Interpretazione tecnica degli articoli che impattano sul SSN




DECRETO BOLLETTE

Interpretazione tecnica degli articoli che impattano sul SSN

ART. 10

Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta

Prevede la possibilità per gli enti del SSN di **affidare i servizi medici ed infermieristici dell'emergenza-urgenza** ospedalieri ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.



L'appalto può essere attivato **solo in caso di necessità e urgenza** in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

Le linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici saranno adottate con decreto del Ministro della salute, sentita l'ANAC, entro 90 giorni.

Al **termine dell'affidamento** del servizio, gli enti del SSN si adopereranno ad avviare le **procedure selettive per il reclutamento del personale** da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una **riserva di posti non superiore al 50%** di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti **per almeno sei mesi di servizio**. **Non potranno partecipare** coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, **si siano dimessi dalle dipendenze** dello stesso.

Non è fuori luogo precisare che il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi summenzionati in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.



DECRETO BOLLETTE

Interpretazione tecnica degli articoli che impattano sul SSN

ART. 11

Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza

Accorda agli enti del SSN, per affrontare la **carenza di personale medico e infermieristico**, per l'anno 2023, la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive, aumentando l'importo previsto dal CCNL di settore rispettivamente fino a 100€ e fino a 50€ lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Il comma 3 che modifica l'art. 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, anticipa al 1 giugno 2023 (prima era indicata la data del 1 gennaio 2024) **l'incremento dei limiti di spesa** lordi pari a 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità per l'indennità accessoria riconosciuta al personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità per le particolari condizioni di lavoro.

Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza

ART. 12

Ha ad oggetto misure per **valorizzare il personale del servizio di emergenza-urgenza**.

Ad esempio, il comma 1, consente, fino al **31 dicembre 2025**, l'accesso ai concorsi per la dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza al personale medico, che alla data di pubblicazione del decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, ha maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, **almeno tre anni di servizio**, anche non continuativo.

I commi 2-3-4 disciplinano, invece, la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, per i **medici in formazione specialistica** di svolgere attività libero professionale con **2 limiti**, uno inerente il campo di attività e l'altro temporale:

1. l'attività deve essere svolta nel settore dell'emergenza urgenza
2. per un massimo di 8 ore settimanali

Il comma 5 consente al personale (dipendente e convenzionato) operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato di **chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro** da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale.

Il comma 6 **riconosce al personale sanitario** per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione di due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Viene precisato, poi, che tale disposizione si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data del 31.03.2023 fino al 30 giugno 2032.

DECRETO BOLLETTE

Interpretazione tecnica degli articoli che impattano sul SSN

ART. 13

Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43

Prevede, fino al 31.12.2025, la disapplicazione delle incompatibilità previste dalla L. 165/2001 e dalla L. 412/91 per i professionisti sanitari di cui alla L. 43/2006. Precisa poi che è onere del Ministero della salute quello di effettuare annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

Tale articolo ha modificato l'art. 3 quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 che già prevedeva comunque la medesima possibilità per i predetti professionisti, tuttavia con un limite temporale di 8 ore, che ora è stato eliminato.

Non bisogna tralasciare di considerare, però, che il secondo comma dell'art. 3 quater precisa che i professionisti sanitari, **ad eccezione dei dirigenti, devono essere previamente autorizzati**, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di **verificare** il rispetto della normativa sull'**orario di lavoro**, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione **non pregiudichi** l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa.

Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145

ART. 14

Consente agli enti del SSN di **assumere con contratto di lavoro** subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti, a **partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica** e sino al completamento dello stesso, che sono utilmente collocati nella graduatoria separata per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.

DECRETO BOLLETTE

Interpretazione tecnica degli articoli che impattano sul SSN

ART. 15

Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero

Consente **l'esercizio temporaneo della professione sanitaria**, nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, a coloro che hanno conseguito il titolo all'estero.

In deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario

ART. 16

Attua **misure di contrasto agli episodi di violenza** nei confronti del personale sanitario aggiungendo all'art. 583 rubricato "circostanze aggravanti" in materia di lesione personale il comma 2 bis.

Tale comma stabilisce che la **lesione personale è grave** e si applica la **reclusione da tre a sette anni** se la persona offesa è **esercitante una professione sanitaria o sociosanitaria** nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

